

Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2018, n. 24-6514

**Fondazione Artea - Nomina di competenza della Regione Piemonte, ai sensi rispettivamente degli artt. 11 e 14 dello Statuto, di tre componenti, di cui uno individuato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e nomina del Revisore dei Conti del medesimo Ente.**

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 98-12019 del 4.8.2009, ha autorizzato l'adesione della Regione Piemonte in qualità di Socio Fondatore della Fondazione Artea, con sede in Saluzzo – Villa Belvedere, Via San Bernardino n. 17, ora in Caraglio, Via Matteotti n. 40, costituitasi, in data 3.7.2009, con atto Rep n. 82183/17699 a rogito Ivo dott. Grosso, notaio in Cuneo;

rilevato che con provvedimento deliberativo della Giunta Regionale n. 27-5168 del 12.6.2017 è stato preso atto, per le motivazioni nello stesso illustrate, della modifica della disposizione dell'art. 1, comma 9, del nuovo Statuto della Fondazione Artea di cui alla D.G.R. n. 13-4627 del 6.2.2017, approvata dal Consiglio di Amministrazione del medesimo Ente, nella seduta del 10.5.2017, Rep. n. 91185/22316, a rogito notaio Ivo dott. Grosso;

considerato che con la suddetta deliberazione si è dato, altresì atto, che per le restanti parti, lo Statuto di cui al richiamato provvedimento deliberativo n. 13-4627 del 6.2.2017 deve intendersi confermato;

atteso che, con determinazione dirigenziale n. 176/A1305A del 13.7.2017, è stata conseguentemente autorizzata l'iscrizione del novellato Statuto della Fondazione Artea nel Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 2.4.2001;

dato atto che, in base a quanto disposto dall'art. 24 (Norma transitoria) del vigente Statuto, gli Organi della Fondazione attualmente in carica possono operare sino alla nomina dei componenti designati ai sensi del Capo III del medesimo atto statutario;

considerato che la Regione Piemonte riveste attualmente il ruolo di unico fondatore presente nella Fondazione, a seguito dello scioglimento dell'altro Socio fondatore, individuato nell'Associazione culturale Marcovaldo di Caraglio che, in data 26.9.2016, ha deliberato la propria messa in liquidazione;

rilevato che la Regione trova rappresentanza all'interno del Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del succitato Statuto, è “ composto da cinque membri, così designati:

- a) tre componenti, di cui uno individuato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione, designati dal Fondatore Promotore mediante atto deliberativo della Giunta Regionale, assunto a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Nel caso di adesione di Fondatori successivi, i tre componenti sono designati dal Collegio dei Fondatori, con la maggioranza semplice dei suoi membri, previo atto deliberativo della Giunta Regionale con il quale vengono approvati gli esiti dell'istruttoria connessa alla fase procedimentale dell'evidenza pubblica, che sarà espletata per il reperimento delle candidature;
- b) due componenti designati dall'Assemblea dei Sostenitori, con le modalità di cui all'art. 9, comma 3”.

considerato che, in forza dell'art. 14, comma 1, del richiamato Statuto, "il Revisore dei Conti è nominato, mediante la procedura ad evidenza pubblica, dal Fondatore Promotore, con deliberazione della Giunta Regionale (...) ed è scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili";

rilevato che, in virtù dell'art. 6, comma 2, del medesimo atto statutario, tutti gli Organi sopra menzionati "restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dalla loro nomina o comunque fino ad avvenuta nomina del nuovo organo e possono essere rinominati";

dato atto che, dovendosi contestualmente procedere al rinnovo dell'Organo consiliare e del Revisore dei Conti, così come previsto rispettivamente dagli artt. 11, comma 1, lett. a) e 14, comma 1, del predetto Statuto, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 40 del 5.10.2017 l'avviso pubblico per il reperimento delle candidature sia per la nomina di competenza regionale di tre componenti del medesimo Organo, di cui uno individuato quale Presidente di quest'ultimo e della Fondazione Artea, sia per la nomina di competenza della Regione Piemonte del Revisore dei Conti dello stesso Ente;

considerato che, entro il termine del 3.11.2017, data di scadenza individuata dal comunicato pubblicato sul predetto Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sono pervenute al Settore A2003A della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport corredate della documentazione prevista dall'art. 11 della L.r. n. 39/1995, conservata agli atti presso gli Uffici del medesimo Settore, le candidature per la carica di Consigliere dei seguenti Signori:

- 1) ISNARDI Cristiano
- 2) BRUNA Flavio
- 3) EMANUELLI Laura
- 4) GIUGGIA Michela
- 5) SAGLIONE Gianfranco
- 6) GALATERI Marco

precisato che le candidature sono state esaminate e valutate, oltre che per la specifica competenza in materia, così come previsto dall'art. 11, comma 2, dello Statuto della Fondazione, sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n. 44-29481 del 28.2.2000 "Approvazione dei criteri per le nomine in Enti e Istituzioni operanti nell'ambito della promozione dell'attività culturale e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.r. n. 39/1995, sentita la Commissione consultiva per le nomine". Tali criteri consistono prioritariamente nella valutazione delle esperienze personali e professionali specificamente riferite all'oggetto e alle finalità dell'ente o istituzione per il quale devono essere effettuate le nomine e, in subordine, nella valutazione complessiva del curriculum di studi;

rilevato che la Signora Giuggia Michela, quale Presidente uscente della Fondazione Artea, con nota del 16.11.2017, ha chiesto, causa impossibilità sopravvenuta, di non dare seguito alla propria istanza di candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artea;

dato atto che, visti i curricula dei candidati tutti ammessi recanti i titoli di studio e le esperienze professionali e lavorative degli stessi, si ritiene di nominare, in particolare, i Signori:

- GALATERI Marco, nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artea di cui ricopre anche il ruolo di Presidente;
- BRUNA Flavio;

- ISNARDI Cristiano;

evidenziato più precisamente che i sopra identificati soggetti sono scelti secondo parametri di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati o nelle professioni intellettuali o nell'attività accademica, in coerenza con i fini programmatici della Fondazione e avuto riguardo anche ad un'adeguata esperienza nella destinazione, negli impieghi e nella gestione delle relative risorse economiche;

sottolineato che, con specifico riferimento al Signor Galateri Marco, dal voluminoso curriculum dallo stesso prodotto, si evince una spiccata capacità gestionale e manageriale indispensabile per mettere a frutto ed accelerare la strategia di rilancio e di sviluppo della Fondazione Artea, di cui è indubbiamente idoneo a ricoprire la veste di Presidente oltre che del rispettivo Organo consiliare, tenuto anche conto della brillante esperienza dal medesimo maturata in materia culturale che apporta valore aggiunto al suo profilo;

constatato inoltre che l'operato del Signor Bruna Flavio, dotato di un elevato livello di competenza nel settore in interesse, è stato valutato molto positivamente e ciò costituisce valido presupposto per garantire continuità all'esperienza dallo stesso già maturata nell'ambito della Fondazione, ritenendosi di conseguenza opportuno riconfermarne la rispettiva carica in virtù degli impegni profusamente assolti dal medesimo, in coerenza con gli obiettivi programmatici dell'Ente;

considerato che, dall'analisi del curriculum del Signor Isnardi Cristiano, si evince che il medesimo possiede un'apprezzabile abilità professionale derivante dalla rispettiva esperienza in Enti privati tra cui, in particolare, organismi operanti in ambito culturale e dalla propria specifica formazione, quali favorevoli elementi di valutazione a fondamento della nomina di consigliere;

rilevato che, in virtù dell'art. 6, comma 2, del medesimo atto statutario, i Signori sopra individuati, restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dalla loro nomina o comunque fino ad avvenuta nomina del nuovo organo e possono essere rinominati”;

tenuto conto di quanto, in particolare, stabilito dall'art. 20 del Decreto Legislativo 8.4.2013, n. 39, in ordine all'acquisizione della dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6.11.2012, n. 190, presentata dagli istanti;

dato atto che, relativamente alla nomina di competenza regionale del Revisore dei Conti prevista dall'art. 14, comma 1, dello Statuto della ridetta Fondazione, entro il sopra indicato termine del 3.11.2017, sono pervenute al Settore A2003A della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, corredate della documentazione espressamente richiesta e conservata agli atti presso gli Uffici del medesimo Settore, le candidature dei seguenti revisori contabili:

- 1) BERNARDINI Roberto
- 2) LOMBARDI Marinella
- 3) DURANDO Lorenzo
- 4) FANIZZA Giuseppe
- 5) RICCIARDELLO Marco
- 6) CLOZZA Romina
- 7) VASCHETTI Fiorella
- 8) CASAMASSIMA Salvatore

dato atto che delle otto candidature pervenute sette sono risultate ammissibili, come da documentazione agli atti presso il Settore A2003A della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport e non è risultata ammissibile quella del Signor Fanizza Giuseppe, in quanto ha inviato il curriculum ed il documento di riconoscimento in corso di validità, ma non anche il modulo di istanza contenente tutte le dichiarazioni da rilasciarsi a cura dello stesso ed esplicitamente previste nel suddetto Avviso pubblico;

appurato che le candidature sono state esaminate e valutate sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n. 44-29481 del 28.2.2000 “Approvazione dei criteri per le nomine in Enti e Istituzioni operanti nell’ambito della promozione dell’attività culturale e dello spettacolo, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.r. n. 39/1995, sentita la Commissione consultiva per le nomine”. Tali criteri consistono prioritariamente nella valutazione delle esperienze personali e professionali specificamente riferite all’oggetto e alle finalità dell’ente o istituzione per il quale devono essere effettuate le nomine e, in subordine, nella valutazione complessiva del curriculum di studi;

considerato che le stesse sono state esaminate alla luce di quanto previsto anche dalle seguenti disposizioni normative:

- art. 10, comma 2, legge regionale 27.12.2012, n. 17 e s.m.i. “Istituzione dell’anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell’attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione”, modificato con legge regionale n. 13 del 3.7.2013;
- decreto legislativo 31.12.2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6.11.2012, n. 190;
- decreto legislativo 27.1.2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253//CEE”, che ha previsto il Registro dei Revisori Legali ed ha abrogato il previgente decreto legislativo 27.1.1992, n. 88 e s.m.i.;
- decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- art. 6, comma 1, Legge 11.8.2014, n. 114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;
- artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. “ Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

rilevato che sulla base di tali considerazioni, si ritiene di nominare, quale Revisore dei Conti della Fondazione Artea, il Signor Durando Lorenzo, in ragione delle attività professionali dal medesimo svolte e della specifica esperienza maturata, che si evince dall’accurata analisi dell’ottimo percorso formativo e delle spiccate abilità professionali puntualmente riportati dallo stesso soggetto nella propria candidatura;

constatato che il mandato del Signor Durando Lorenzo, in ossequio a quanto disposto dal richiamato art. 6, comma 2, del medesimo atto statutario, resta in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dalla rispettiva nomina o comunque fino ad avvenuta nomina del nuovo organo e può essere rinominato;

precisato che l'applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli”.

Tutto quanto premesso e considerato;

la Giunta regionale con voti unanimi,

*delibera*

- di nominare il Signor Galateri Marco nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artea di cui è anche Presidente, nonché il Signor Isnardi Cristiano ed il Signor Bruna Flavio quali componenti dello stesso Organo consiliare;

-di nominare il Signor Durando Lorenzo quale Revisore dei Conti del medesimo Ente.

In virtù dell'art. 6, comma 2, del succitato atto statutario, gli Organi sopra menzionati “restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dalla loro nomina o comunque fino ad avvenuta nomina del nuovo organo e possono essere rinominati”.

L'applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

(omissis)